



# **CORSO AVVOCATI**

## **MODULO FORMAZIONE** **GIOVANI AVVOCATI**

### **OPPOSIZIONE SANZIONE** **AMMINISTRATIVA**

**QUADERNO N. 6**

## Il procedimento di opposizione avverso sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

Come noto, il cittadino cui sia stata contestata o notificata un'infrazione al Codice della Strada e dunque comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ha diritto di ricorrere alla competente autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.

Legittimati a proporre ricorso avverso sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S. sono il trasgressore ed il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o l'utilizzatore a leasing) se persona diversa dall'autore materiale dell'infrazione (questi ultimi soggetti, difatti, sono responsabili in solido con l'autore materiale e sono tenuti al pagamento della sanzione).

Orbene, esistono due possibilità di ricorso alternative tra loro (art. 204 bis D. Lgs. n. 285/92):

- **Il ricorso al Prefetto (vedi esempio di ricorso al Prefetto, All. 1)**

Il Ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione presso il comando a cui appartiene l'organo accertatore, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

L'istanza può esser redatta in carta semplice e può essere presentata a mano (anche da persona incaricata) o attraverso raccomandata A/R. L'ufficio ricevente registra il ricorso e lo inoltra al Prefetto con le controdeduzioni degli agenti verbalizzanti entro 60 giorni.

All'istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e con essa può essere richiesta l'audizione personale.

La medesima procedura si rispetta per i ricorsi presentati da persone in possesso di regolare permesso (invalidi, sanitari etc.) e per i veicoli appartenenti alle forze armate o adibiti a servizi d'istituto.

Il Prefetto deve emettere la propria decisione entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso e può:

a) respingere il ricorso emettendo ordinanza di ingiunzione di pagamento di una somma pari al doppio della somma originaria più spese. Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni.

L'Ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 150 giorni mentre il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica.

b) accogliere il ricorso e disporre con ordinanza l'archiviazione. Nel caso in cui il Prefetto non abbia disposto entro 120 giorni l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.

- **Il ricorso al Giudice di Pace (vedi esempio di ricorso al GdP, All. 2)**

Ai sensi dell'art. 204-bis del D.L.vo 285/92 e successive modifiche, in alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore ed i soggetti sopra indicati, nello stesso termine di 60 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di Pace.

*Attenzione: Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie: ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ect..*

Il ricorso al Giudice di Pace risulta, pertanto, una via alternativa, in questa prima fase, a quella del ricorso amministrativo. □ Si evidenzia, però che il ricorso amministrativo non esclude definitivamente il ricorso al Giudice di Pace in quanto,

in caso di ricorso al Prefetto e di conferma, da parte del Prefetto, della sanzione opposta con ordinanza ingiunzione, sarà sempre ammesso il ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione ex art. 205 del D. Lgs. n. 285/92. □

*Attenzione il Decreto Legislativo 1/09/2011 n. 150 (taglia-riti) in vigore dal 6/10/2011 ha ridotto i termini per i ricorsi al giudice di Pace avverso i verbali codice della strada e le ordinanze ingiunzione da 60 a 30 giorni.*

E', dunque, possibile, alternativamente al ricorso al Prefetto entro 60 gg, scegliere di proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la sanzione amministrativa, entro 30 gg dalla notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada. L'opposizione è regolata dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo. Il ricorso si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Si può, altresì, optare per proporre il ricorso amministrativo e, successivamente, proporre ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa a conferma della sanzione opposta. □ Anche in quest'ultimo caso, il termine per il ricorso al Giudice di Pace è quello di trenta giorni dal momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione. □

*Attenzione: la Riforma del Codice della Strada - Legge 29/07/2010 n. 120 con l'art. 36 ha modificato i termini di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al CdS: per le violazioni commesse dopo la data dell'entrata in vigore della legge (13 agosto 2010) il termine di notifica passa da 150 a 90 giorni. □ Vi è però un'eccezione: nel caso di contestazione immediata al conducente del mezzo, la notifica al diverso proprietario deve essere effettuata entro 100 giorni.*

E', infine, possibile proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la cartella esattoriale successivamente notificata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa, in riferimento ad una precedente sanzione amministrativa. □ In quest'ultimo caso, non sono ammesse censure di merito sul fatto oggetto della sanzione ma esclusivamente censure relative alle modalità di formazione della cartella esattoriale (ad esempio la mancata emissione o la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione o anche la mancata notificazione del verbale) o vicende estintive del credito successive (ad es. pagamento o prescrizione del credito dell'Amministrazione per il decorso del termine quinquennale dalla data della contestazione o della notificazione).

*Attenzione: una volta formato il titolo esecutivo con la corretta e tempestiva notifica del verbale di contestazione, l'inutile decorso del termine utile al pagamento o la definizione del procedimento di opposizione, al trasgressore verrà notificata la cartella esattoriale, quale atto prodromico alla riscossione coattiva. Il trasgressore, al quale viene notificata cartella esattoriale, potrà ugualmente proporre ricorso avverso detta cartella ma la Cassazione ha precisato che detta opposizione potrà essere proposta con le forme di cui all'art. 22 della legge 689/81 soltanto nel caso in cui il ricorrente sostenga di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione. In tal caso, con la sent. n.17312 del 07.08.2007, la Suprema Corte ha determinato in sessanta giorni il termine utile al ricorso, in quanto attraverso l'impugnazione della cartella, non preceduta dalla notifica del verbale, il ricorrente si trova per la prima volta nella concreta possibilità di contestare il fondamento della pretesa sanzionatoria e con il ricorso recupera la sua posizione di diritto che gli permette di esercitare il diritto di difesa avverso un verbale di contestazione non altrimenti conosciuto.*

*In ogni altro caso di ricorso fondato su altro tipo di eccezioni, andrà proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (o ex art. 617 c.p.c. per eventuali vizi degli atti esecutivi).*

## **Cosa occorre per la compilazione del ricorso nel procedimento davanti al Giudice di Pace:**

Per prima cosa è indispensabile consegnare presso l'ufficio competente:

- 1) il ricorso firmato più 5 copie dello stesso (ex art. 22 L. 689/81)
- 5 copie del verbale, ovvero dell'ordinanza, ovvero della cartella esattoriale opposta,
- 3) 5 copie del plico contenente l'atto impugnato (la busta è necessaria per verificare ed attestare la data esatta della notifica)
- 4) 5 copie dei documenti che il ricorrente ritiene di produrre in giudizio a sostegno delle proprie argomentazioni

Occorre quindi formare 5 fascioletti contenenti ognuno: il ricorso + l'atto impugnato+ la busta della notifica + la documentazione che si intende produrre.

Inoltre, nel ricorso va indicato il Codice Fiscale della parte ricorrente ed a partire dal 1-1-2010 (ex art. 2 comma 202 Legge Finanziaria 2010) per il deposito del ricorso in oggetto è altresì necessario:

- Pagare il contributo unificato per gli atti giudiziari ed allegare la relativa ricevuta
- Allegare una marca da bollo di € 8,00 (solo se il valore della causa supera l'importo di 1.033,00 – vedi circolare 28-9-2010 del Ministero della Giustizia)
- Indicare in ricorso il valore della controversia

*Attenzione: il valore va determinato sulla base dell'ammontare della sanzione pecuniaria; in caso di sospensione della patente di guida e/o sequestro del mezzo e/o di sospensione della carta di circolazione, salvo diverse e documentate indicazioni di valore, da parte del ricorrente, il valore è da ritenersi indeterminato.*

- Compilare la nota d'iscrizione a ruolo del ricorso. In caso di omesso e/o insufficiente versamento del contributo unificato e della marca da bollo da € 8,00, si procederà alla riscossione coattiva ex art. 16 ed art. 248 del DPR 115/2002, con il conseguente aggravio di spese.
- Se non viene nominato un avvocato, indicare in ricorso l'elezione di domicilio, ovvero l'indicazione di un numero di fax e/o di una e mail, in mancanza di tali indicazioni la notifica del decreto di fissazione dell'udienza avviene presso la cancelleria del Giudice di Pace, presso il quale occorrerà informarsi per conoscere la data dell'udienza.

*Attenzione: Ai sensi dell'art. 414 comma 1 n. 2) (rito del lavoro, ora applicabile in materia di opposizioni a sanzioni amministrative) l'opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice di Pace adito. In mancanza di quanto sopra, ovvero dell'indicazione di un numero di fax e/o di una e mail, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite in Cancelleria ex art. 58 disp. att. cpc.*

*Dunque, se il ricorrente non indica un domicilio ovvero un numero di fax e/o una e mail, la Cancelleria non effettuerà le comunicazioni sulla data dell'udienza, sull'esito del ricorso, ecc... e quindi dovrà essere il ricorrente stesso a dover assumere tali informazioni presso la Cancelleria.*

## **Consigli per la compilazione del ricorso – vedi esempio di ricorso All. 2)**

- il ricorso deve – a pena di inammissibilità – essere firmato dal ricorrente.

*Attenzione: il ricorso può essere anche inviato a mezzo posta con raccomandata AR indirizzata al Giudice di Pace competente. Il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento,*

*quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza per una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia. Le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale, possono d'altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito (art. 134 disp. att. cod. proc. civ.). Con la precisazione che - alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze della Suprema Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 - l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 22.*

- il verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada può essere opposto anche dal trasgressore (cioè da colui che si trovava alla guida del mezzo) solo in caso di contestazione immediata dell'infrazione (quando cioè il mezzo viene fermato dagli Agenti che provvedono alla identificazione del conducente). Al di fuori di tale ipotesi solo il proprietario del mezzo (anche se diverso da chi era materialmente alla guida del mezzo) è legittimato a proporre ricorso.

*Attenzione: Si rammenta che contro il preavviso di accertamento (il foglietto normalmente lasciato sul parabrezza, in caso di sosta vietata) non è possibile proporre ricorso, in quanto si deve attendere la notifica del verbale.*

- Nel caso in cui il ricorrente sia una società e/o una ditta, nel ricorso va indicato – a pena di inammissibilità – il nominativo completo del legale rappresentante della medesima. Il ricorso andrà, poi, sottoscritto unicamente da tale soggetto (in altre parole, solo il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo è legittimato a proporre ricorso – e non anche il dipendente che era alla guida – qualora non vi sia stata una immediata contestazione dell'infrazione).
- Nel ricorso vanno indicate le ragioni – di fatto e/o di diritto – per cui si chiede l'annullamento del verbale, dell'ordinanza e della cartella esattoriale oggetto del medesimo. (in altre parole non basta unicamente scrivere – ad esempio – che il verbale è ingiusto, ma si debbono anche indicare i motivi per cui si ritiene ciò)
- Nel ricorso vanno indicate le ragioni per cui si domanda la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento opposto, nonché i mezzi di prova (testimoni e circostanze su cui dovrebbero essere sentiti) ed i documenti prodotti,
- Non è possibile proporre ricorso – senza contestare il merito della condotta sanzionata – unicamente per ottenere – ad esempio - la restituzione della patente o dei punti, ovvero la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

*Attenzione: Il ricorso non può essere presentato se è già intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta. Inoltre, si ricorda che il Giudice di Pace, in caso di rigetto del ricorso, non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale (in pratica non potrà diminuire l'importo che è indicato nel verbale opposto), nè escludere l'applicazione delle sanzioni.*

- Specificare il numero dell'ordinanza o l'eventuale numero di repertorio
- Specificare l'autorità che ha eseguito l'accertamento
- Specificare la data di ricevimento dell'atto notificato.
- Procedere ad una esposizione chiara e concisa dei fatti, evidenziando soprattutto le discordanze tra i fatti rilevati dagli accertatori e quelli adottati dal ricorrente. Tutti i fatti esposti in questa sede serviranno come presupposto a base delle osservazioni di diritto che dovranno tendere ad invalidare il verbale di accertamento.

- Elencare gli errori formali e vizi sostanziali che invalidano il verbale di accertamento. In sostanza evidenziare la violazione di legge, l'eccesso di potere oppure l'incompetenza che sono alla base della redazione del provvedimento.  
*A titolo esemplificativo ecco alcuni possibili motivi di nullità:*
  - *caso fortuito o forza maggiore (es. improvviso malore) - sussistenza di cause di esclusione della responsabilità (stato di necessità, legittima difesa, adempimento di un dovere).*
  - *errori formali (trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o dei dati del veicolo come la targa; mancanza dei dati di chi ha provveduto all'accertamento; assenza di indicazioni sull'infrazione commessa; erronea e/o illogica esposizione dei fatti)*
  - *notificazione oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento;*
  - *mancanza o inadeguatezza dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;*
- L'opposizione al GdP non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento, è necessario richiederla ed addurre a fondamento dei gravi motivi. Il GdP può disporre la sospensione con ordinanza inoppugnabile.
- Pena l'inammissibilità del ricorso, occorre indicare ed allegare il provvedimento notificato.

Ricevuto il ricorso depositato (vedi esempio di ricorso al Giudice di Pace, All. 2) il Giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare gli atti relativi all'accertamento. All'udienza le parti possono stare in giudizio personalmente. Se l'opponente non compare senza un valido e giustificato motivo, il Giudice (con ordinanza appellabile) convalida il provvedimento opposto, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente o che l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato non abbia presentato la documentazione. □ Dopo l'istruttoria, il Giudice decide con sentenza appellabile in Tribunale e immediatamente ricorribile in Cassazione nel caso di inammissibilità pronunciata per essere il ricorso proposto fuori termine (vedi Cass. civ., n. 28147 del 25.11.09). □

Con la sentenza il giudice determina l'importo della sanzione tra il minimo e il massimo edittale; la stessa deve esser pagata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza a favore dell'amministrazione alla quale appartiene l'ente accertatore. □ Se il giudice rigetta l'opposizione, non può escludere le sanzioni accessorie. □

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, se richiesto e concorrendo gravi motivi, la disponga con ordinanza. In caso di pericolo imminente di danno grave e irreparabile, il giudice può anche disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza.

## **Foro competente**

L'Ufficio del Giudice di Pace competente sarà quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (art. 204 bis C.d.S., vedi ora art. 7 comma 2 D.Lgs 150/2011).

*Attenzione: il D.L. 30 settembre 2005, n. 272, art. 4 ter convertito, con modificazioni, in L. 21 febbraio 2006, n. 49 nell'ambito della normativa in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ha modificato il criterio territoriale per individuare il giudice competente.*

*In forza di tale modifica, il criterio territoriale prescelto sia per individuare il prefetto competente ad irrogare le sanzioni, sia l'autorità giudiziaria davanti la quale eventualmente proporre opposizione, è*

## **IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

AVV. S. VIRGLIO

*quello del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, solo ove questi siano sconosciuti, quello del luogo ove è stato commesso il fatto (commi 4, 9 e 13 del nuovo art. 75, D.P.R. 309/1990). Del resto la Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Sez. un. 20315/06; 20322/06; 5899/07), aveva già stabilito che sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardante una violazione amministrativa, ai fini dell'individuazione dell'organo giudiziario competente non deve farsi riferimento al momento della commissione dell'illecito o dell'accertamento della violazione amministrativa, ma al momento della proposizione dell'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione, che rappresenta la domanda ed il radicamento della controversia davanti al giudice (Cass. civ., 753/09).*

Per l'opposizione avverso sanzioni amministrative, ovvero avverso verbali, ordinanze ingiunzione, ovvero cartelle esattoriali è competente il Tribunale solo nei seguenti casi:

1. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro □
2. se, essendo la violazione punita con sanzione proporzionale senza previsione di un massimo, la sanzione applicata è di importo superiore a € 15.493 euro
3. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quella pecuniaria

*Attenzione: la regola del valore non si applica alla materia degli assegni e delle violazioni al codice della strada, per le quali è sempre competente il giudice di pace. □ Per le violazioni al Codice della Strada la competenza del giudice di Pace è, infatti, esclusiva (art. 204 bis C.d.S., vedi ora art. 7 comma 2 D.Lgs 150/2011).*

## ALLEGATI:

### **All. 1) Esempio di ricorso al prefetto avverso accertamento infrazione C.d.S.**

Raccomandata a/r

Al Sig. \_\_\_\_\_ .  
Prefetto della Provincia di \_\_\_\_\_

#### **RICORRE**

Il sig. \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
alla via \_\_\_\_\_,

#### **AVVERSO**

L'accertamento di violazione dell'art. \_\_\_\_\_ eseguito dalla \_\_\_\_\_  
notificato il \_\_\_\_\_ e che si allega in copia.

#### **PREMESSO CHE**

1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....(i vigili , la polizia di stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo \_\_\_\_\_(telelaser,direttamente ,autovelox ..)
2. Tale accertamento non è stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma è stato comunicato soltanto in data \_\_\_\_\_ all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale.
3. Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente;
4. Che non è stato concesso al ricorrente il termine di 30 gg per indicare il conducente (nel caso invece sia stato dato il termine ..... scrivere: che il ricorrente ritiene incostituzionale la norma che impone di fornire le generalità del trasgressore);
- 5 Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalità per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio in considerazione delle difficoltà che trova l'automobilista ad individuare l'autorità competente a decidere il ricorso;
- 6 Che l'atto di accertamento è da ritenere nullo anche perché (qui inserire tutti i possibili motivi di nullità, ad esempio: - trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore)  - mancanza o errore della norma violata  - mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato  - mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione -errati dati anagrafici del proprietario dell'auto(dipende dalle circostanze) -errore nella lettura della targa (e -o mancanza corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto)  - notifica dopo 150 giorni dalla data dell'infrazione  - assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta ,cartello limite di velocità e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione) - mancanza del segnale -fatto comunque svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti -non è indicato l'altezza del KM e comunque il luogo

*preciso della commessa violazione -mancata e comunque inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, art. 201).*

Tutto ciò premesso ,considerato e ritenuto che tutti i punti di cui in premessa motivano la nullità dell'accertamento, il sig. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

all'Ill.ma S.V. la sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzione e pene accessorie, (*indicare qui eventuale sospensione della patente*) ed altresì di voler revocare o annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.

Qualora ritenga allo stato di cose di non potere aderire alla richiesta chiede espressamente di essere ascoltato.

Con osservanza.

Luogo e data

Firma

Allegati:

- copia ordinanza n. \_\_\_\_\_ del Prefetto di \_\_\_\_\_

- ogni altro documento.

**All. 2) Esempio di atto di ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 205 C.d.S. e 6 D.lgs. 150/2011**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI \_\_\_\_\_**

**Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 205 C.d.S. e 6 D.lgs. n. 150/2011**

**PER:** il signor \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, come da procura in calce al presente atto. Il Difensore dichiara di voler ricevere ogni eventuale comunicazione a mezzo fax \_\_\_\_\_, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.

**AVVERSO:** Ordinanza emessa in data \_\_\_\_\_ per il \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, Prot. N. \_\_\_\_\_, notificata in data \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- che al signor \_\_\_\_\_, in qualità di trasgressore e conducente (o coobbligato in solido con il trasgressore) del veicolo \_\_\_\_\_ (tipo modello), numero di targa \_\_\_\_\_ è stato notificato il verbale di accertamento e contestazione n. \_\_\_\_\_ redatto il \_\_\_\_\_ con il quale è stata contestata dalla Polizia municipale del Comune di \_\_\_\_\_ (*oppure indicare altro organo accertatore*), la violazione dell'art. \_\_\_\_\_ del Codice della Strada perché ...(*riportare la contestazione della violazione*);

- che avverso il verbale innanzi indicato l'opponente proponeva in data \_\_\_\_\_ ricorso al prefetto di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 203 C.d.S. al fine di sentirlo

pronunciare ordinanza di archiviazione.

- che in data \_\_\_\_\_ la competente Autorità adita rigettava il ricorso pronunciando ordinanza ingiunzione n. \_\_\_\_\_ di pagamento per la somma pari ad € \_\_\_\_\_ e notificata al ricorrente in data \_\_\_\_\_.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato in premessa, si impugna l'ordinanza de qua poiché da considerarsi illegittima, giuridicamente infondata e pertanto nulla e/o annullabile per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

1. \_\_\_\_\_ (indicare i motivi di invalidità concernenti il verbale di accertamento);

2. \_\_\_\_\_ (indicare i motivi di invalidità concernenti l'ordinanza ingiunzione).

*Esempio:*

- -- *incompetenza*
- -- *violazione di legge, difetto dei presupposti legali*
- -- *eccesso di potere: difetto di adeguata motivazione*
- -- *esorbitanza dai limiti sostanziali imposti*
- -- *manca di presupposti per la emanazione*
- -- *illegittimità dell'atto per manifesta irragionevolezza*
- -- *inutilità e/o inopportunità, nel caso di specie, del provvedimento*
- 

3. Inoltre, l'immediata esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata espone l'opponente ad un grave pregiudizio, perché \_\_\_\_\_ (indicare i gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione)

Infatti, stante la palese illegittimità dell'ordinanza de qua, nonché la piena sussistenza del fumus boni iuris circa le richieste avanzate con il presente ricorso, la scrivente difesa chiede disporsi la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato.

D'altro canto parimenti evidente appare il periculum in mora, consistente per il ricorrente nella sospensione della patente di guida e nell'impossibilità di utilizzo della propria automobile quale conseguenza di un atto illegittimo. Il sig. \_\_\_\_\_ ha necessità di tornare in possesso della propria patente di guida per provvedere alle basilari esigenze della propria vita, connesse sia allo svolgimento delle prestazioni lavorative, sia alla gestione delle varie incombenze familiari. A causa di questi facilmente desumibili disagi subiti dalla parte ricorrente appare opportuna la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, almeno sino alla definizione in primo grado del presente ricorso in opposizione. Si fa pertanto apposita istanza al Giudice di pace adito.

Tutto ciò premesso il sig. \_\_\_\_\_, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, per tutti i motivi sopra esposti

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito, Voglia in accoglimento del presente ricorso accogliere le seguenti conclusioni

- 1) in via cautelare, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato almeno sino all'udienza di discussione;
- 2) nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, annullare il provvedimento di sospensione della patente di guida ed altresì annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
- 3) in subordine, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;

4) in via ulteriormente subordinata, l'opponente propone istanza di rateizzazione versando nelle disagiate condizioni economiche risultanti dalla documentazione allegata;

5) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.

In via istruttoria chiede, ove contestato e necessario, di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che \_\_\_\_\_;

2. Vero che \_\_\_\_\_.

Si chiede altresì l'esibizione di documenti da parte della Prefettura o dell'organo accertatore;

Si indicano quali testi sui capitoli di prova sopra indicati:

il sig. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_.

il sig. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_.

Con riserva di indicare ulteriori nomi di testimoni e di formulare ulteriori istanze istruttorie, offre in comunicazione i seguenti documenti:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che per il presente procedimento il contributo dovuto è pari ad € \_\_\_\_\_.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma interessato \_\_\_\_\_

Firma difensore \_\_\_\_\_

### **PROCURA ALLE LITI**

Istituisco procuratore domiciliatario e nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e nei successivi gradi di giudizio ed in ogni fase sia di cognizione che di esecuzione ed opposizione con facoltà anche di farsi sostituire, transigere, rinunciare agli atti, dar quietanza incassare somme, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, impugnare eventuali decisioni o proporre appello incidentale l'Avv. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 prestando il consenso al trattamento dei dati personali.

Firma interessato \_\_\_\_\_

Tal è per autentica

Firma difensore \_\_\_\_\_

## **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

**Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011.**

### ***Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione***

1. *Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.*

2. *L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.*

3. *Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.*

4. *L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:*

a) *di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;*

b) *di previdenza e assistenza obbligatoria;*

c) *di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;*

d) *di igiene degli alimenti e delle bevande;*

e) *valutaria;*

f) *di antiriciclaggio.*

5. *L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:*

a) *se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;*

b) *quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;*

c) *quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

6. *Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.*

7. *L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.*

8. *Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.*

9. *Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.*

10. *Alla prima udienza, il giudice:*

a) *quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con*

*sentenza;*

*b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissis il deposito dei documenti di cui al comma 8.*

*11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.*

*12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.*

*13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.*

**Art. 7 - Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada**

*1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.*

*2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.*

*3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.*

*5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

*6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.*

*7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.*

*8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.*

*9. Alla prima udienza, il giudice:*

*a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;*

*b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omissis il deposito dei documenti di cui al comma 7.*

*10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti*

*della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.*

*11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.*

*Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.*

*12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.*

*13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.*

### **L. 24/11/1981, n. 689**

#### **Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo], e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

### **Codice della strada come modificato dal D.Lgs 150/2011**

#### **Art. 204-bis. Ricorso in sede giurisdizionale**

*Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.*

*L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

**Articolo inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.**

#### **Art. 205. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione**

*Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.*

*L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*